



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**14/001/SR02/C7**

CONCORDATO NELLA SEDUTA  
DEL 16-1-2014



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE SULLA PROTEZIONE  
DEGLI ANIMALI A FINI SCIENTIFICI**

***Punto 2) Odg. Conferenza Stato – Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni illustrate in sede tecnica.

Lo schema predisposto dal Ministero della Salute, all'articolo 4 (Autorità competenti) individua nel Sindaco l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di uno stabilimento di allevamento.

Si fa presente che tale adempimento in alcune Regioni è a carico del Sindaco, mentre in altre a carico delle Aziende sanitarie, a seconda degli ordinamenti regionali.

Di conseguenza gli articoli 20, 21, 30 e 31 dovranno essere riformulati alla luce delle considerazioni sopra riportate, in particolare distinguendo la fase autorizzativa, che può essere di competenza del Sindaco o del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, dalla fase ispettiva che sarà invece sempre espletata dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Si ricorda che il Ministero della Salute, in sede tecnica, si è impegnato a riformulare gli articoli 7, 8 e 31 del provvedimento ed a effettuare un approfondimento in materia di reiterazioni delle sanzioni.

Per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome si chiede l'inserimento della seguente clausola di salvaguardia: "Il presente decreto trova applicazione nei territori delle Regioni a Statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione".

Si segnala inoltre che nella Provincia autonoma di Bolzano è vietata la sperimentazione animale ai sensi dell'art. 14 della Legge provinciale n. 9 del 2000 e che pertanto risulta essere necessario tenerne conto nel decreto. Il Ministero della Salute si è impegnato a tal fine, in sede tecnica, a comunicare tale peculiarità alla Commissione Europea in sede di notifica del provvedimento.

Roma, 16 gennaio 2014